



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, ai sensi dei quali l'Autorità cura la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "*Disposizioni sulla stampa*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, relativo al Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria ed, in particolare, l'articolo 5, comma 3, ove è previsto che "*Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, nonché l’articolo 6, comma 2, ai sensi del quale “Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione”;

VISTA la Delibera n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’articolo 5 del d.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010*”, come modificata ed integrata con la Delibera n. 421/11/CONS del 22 luglio 2011;

RITENUTO opportuno definire concertate forme di permanente collaborazione tra i competenti Uffici dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata “AGCOM”) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (di seguito denominato “DIE”) in applicazione del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Attività di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223)

1. Il Servizio Ispettivo e Registro dell’AGCOM, ricevuto l’elenco dei soggetti richiedenti i contributi dal DIE, svolge gli adempimenti connessi all’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, di norma, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Gli adempimenti in parola sono svolti sulla base dei dati presenti nella banca dati del Registro degli operatori di comunicazione.

Articolo 2

(Verifiche e scambio di informazioni)

1. Il Servizio Ispettivo e Registro dell’AGCOM può avviare attività di verifica, anche di natura ispettiva avvalendosi del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, sulle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione dai soggetti presenti nell’elenco inviato dal DIE, specie in relazione alle dichiarazioni riguardanti l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento tra i soggetti iscritti al Registro presenti nel predetto elenco.

6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Al fine di individuare le fattispecie suscettibili di eventuale verifica ispettiva, il Servizio Ispettivo e Registro dell'AGCOM concorda con il DIE, in apposite riunioni periodiche, la formazione del campione anche tenendo conto di segnalazioni qualificate, notizie stampa, atti di sindacato ispettivo parlamentare nonché della eventuale ricorrenza di sedi, soci o amministratori tra le imprese editrici.
3. L'AGCOM ed il DIE, per una più proficua attività di collaborazione, realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti.
4. Le attività di verifica di cui sopra non riguardano i controlli previsti all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, svolti autonomamente dal DIE in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Articolo 3 ***(Referenti)***

1. Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti, nonché degli aspetti di carattere operativo e di stretta attuazione del contenuto del presente Protocollo sono:
 - per il Dipartimento, il Direttore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria;
 - per l'Autorità, il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro e/o il suo Vicario.

Articolo 4 ***(Durata, integrazioni e modifiche)***

1. Il presente Protocollo d'intesa potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità inerenti alla collaborazione stessa.
2. La durata del presente Protocollo d'intesa è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo delle parti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il presente protocollo d'intesa non prevede oneri a carico di entrambe le Amministrazioni.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo d'intesa è redatto in due originali di cui uno per l'AGCOM e l'altro per il DIE.

Roma, 20 SET. 2011

Per
L'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Il Segretario Generale
Roberto Viola

Per
Il Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria
Il Capo Dipartimento
Elisa Grande